



PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA VENETA  
Gruppo Parlamentare Misto  
**LIFE-APV, Veneti Federati, Canton Dolomitico, Gruppo Indipendente**

**QUESTE SONO LE 7 MOZIONI PRESENTATE IL 17.06. 2016 PER L'ODIERNA ASSEMBLEA. CON LE ARGOMENTAZIONI SOLO QUI INCLUSE E PER LA GRAVITA' DEI FATTI, DOVREBBERO COSTITUIRE TEMA DI URGENTE DISCUSSIONE. MA NON VI E' ALCUNA TRACCIA NELL'ODG PERCHE' IL PLURIPRESIDENTE BUSATO, LO STESSO CHE FECE PROCLAMA DI CONTINUITA' DELLA REPUBBLICA VENETA NUTRENDO IN SENO, PARADOSSALMENTE, LE MEDESIME MIRE DI MARIN FALIER, DOGE GIUSTIZIATO PER ALTO TRADIMENTO, AL SOLO SCOPO DI SOTTRARSI AL CONFRONTO, LE HA DIROTTARLE ALLE COMMISSIONI II E IV OFFRENDO ULTERIORE CONFERMA AI NOSTRI DUBBI. IMPROCRASTINABILE E' LA LORO DISCUSSIONE, OGGI, PER DEDURRE SE QUESTA REPUBBLICA VENETA SIA LA CONTINUITA' DELLA SERENISSIMA, ALTRETTANTO DEMOCRATICA, ALTRETTANTO GIUSTA E SEVERA OPPURE NE SIA TRAGICA PARODIA**

**MOZIONE N. 1**

Mozione d'ordine sul corso dei lavori del Parlamento nella seduta odierna 1 luglio 2016

***Vista l'importanza delle mozioni presentate e che potrebbero alterare sia la composizione di questa Assemblea che i suoi poteri si chiede che queste mozioni siano messe in discussione prima di qualsiasi altro punto all'ordine del giorno***

**PUNTO 1**

L'attuale presidente del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta è anche Parlamentare di diritto. Essendo il ruolo di Presidente un ruolo super partes, o dovendo quanto meno garantire un equilibrato svolgimento delle discussioni Parlamentari, se ne deduce che il comportamento di chi ricopre questo ruolo debba essere neutro dovendo garantire esclusivamente che i lavori del Parlamento si svolgano nel rispetto del regolamento previsto.

**MOZIONE N. 2** Mozione sul veto di voto al Presidente di turno del Parlamento della Repubblica Veneta

***Il Presidente del Parlamento Veneto che sia contemporaneamente anche Parlamentare, nella necessità di garantire assoluta neutralità nelle discussioni che si sviluppano nel corso dei lavori Parlamentari non ha diritto al voto.***

**MOZIONE N. 3** Mozione sul veto al Presidente di turno del Parlamento della Repubblica Veneta, di intervenire nel merito delle discussioni

***Il Presidente del Parlamento Veneto che sia contemporaneamente anche Parlamentare, nella necessità di garantire assoluta neutralità nelle discussioni che si sviluppano nel corso dei lavori Parlamentari non può intervenire nel merito delle questioni in discussione. Pena la decadenza.***

**PUNTO 2**

La Repubblica Veneta Serenissima era dotata di una struttura organizzativa che consentiva la massima libertà a tutti. Libertà che veniva tutelata dalla ferrea applicazione di norme espresse nel concetto che LIFE per primo e pochi altri in seguito hanno fatto proprio: *“Poche regole, certe, uguali per tutti e carcere per chi non le rispetta!”*.

Questo breve concetto è il mezzo che ha garantito alla Repubblica Veneta il suo perpetuarsi per oltre 1100 anni e di essere il modello democratico per eccellenza a cui ispirarsi per la creazione di Stati moderni come Stati Uniti d'America e Confederazione Svizzera.

Massima libertà nel massimo rigore delle leggi che non permettevano a nessun politico l'accumulo di incarichi; la loro vita era costantemente monitorata per evitare che potessero arricchirsi di politica; quel Doge, Marin Falier, che ha appena accennato a velleità personalistiche ci ha rimesso la testa, tagliata con la spada sul luogo della promissione ed il corpo esposto per un giorno nella sala del Piovego in Palazzo Ducale con la testa mozza ai piedi.

Il potere, nella Repubblica Veneta Serenissima era sì gestito da pochi ma non era precluso a nessuno, anche il popolo trovava la sua partecipazione attiva ma soprattutto, la gestione del potere non è mai stata detenuta da un'unica persona. E' soprattutto questo il segreto dell'estrema longevità della Repubblica Veneta che non ha mai legato il suo destino a quello di una sola persona evitando di seguire le sorti dell'uomo forte che concede una vita effimera allo Stato che lo proclama (vedi Mussolini, Hitler ....)

Dopo il Plebiscito di marzo 2014 è stata proclamata la Repubblica Veneta come continuità naturale della Repubblica Veneta Serenissima: se veramente è continuità questa dovrebbe quanto meno richiamarsi agli usi e consuetudini che la Storia ha preservato e tramandato; tra questi sicuramente quelli dell'organizzazione politica, dei suoi controlli e dei suoi veti.

L'attuale Presidente del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta, a quanto di nostra conoscenza, riveste altre importanti cariche istituzionali; senza menzionare ulteriori ruoli politico-organizzativi e politico-manageriali che ricopre al di fuori delle istituzioni, ci permettiamo di elencare quelli che direttamente ci interessano.

L'essenza Gianluca Busato, ricopre questi incarichi nelle istituzioni della Repubblica Veneta:

Presidente della Delegazione dei 10;

Presidente del Comitato esecutivo della Delegazione dei 10;

Presidente del Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta;

Presidente del Governo provvisorio della Repubblica Veneta.

Non ci è dato sapere se esiste un ulteriore ruolo, quello di Presidente della Repubblica Veneta e da chi, eventualmente ricoperto.

Per rispettosa coerenza al principio di continuità della Repubblica Veneta proponiamo:

**MOZIONE N. 4** Mozione sul veto al Presidente di turno del Parlamento della Repubblica Veneta di ricoprire più cariche istituzionali.

***Al fine di salvaguardare la sicurezza delle istituzioni della Repubblica Veneta, è fatto divieto al Presidente di turno del Parlamento provvisorio, di ricoprire contemporaneamente, qualsiasi altro incarico istituzionale. Pena la decadenza.***

**PUNTO 3**

La politica intesa come missione

Nelle istituzioni della Repubblica Veneta Serenissima, la politica era concepita come dedizione; sia il Doge che tutte le altre cariche istituzionali erano soggette ad un controllo costante che doveva monitorare, nel corso dell'espletamento dell'incarico politico, che non vi fossero arricchimenti ingiustificati.

Anche in questo caso la giustizia seguiva il suo corso e chi veniva scoperto con le mani nella marmellata, come modernamente si suol dire, doveva

pagarne le amare conseguenze.

**MOZIONE N. 5** Mozione per la costituzione di una Commissione permanente per la prevenzione del conflitto di interessi.

**Il Parlamento provvisorio della Repubblica Veneta istituisce una Commissione permanente con il compito di monitorare e prevenire casi di conflitto di interesse tra le alte cariche istituzionali della Repubblica Veneta. I membri in numero di tre, dureranno in carica 12 mesi.**

#### **PUNTO 4**

Nella Repubblica Serenissima esistevano commissioni che vigilavano sul lavoro di altri organi, che al momento opportuno esibivano una relazione ad hoc con dovizia di particolari atti a dimostrare l'idoneità oppure la non idoneità di soggetti sottoposti ad indagine e/o osservazione. Questo rapporto veniva consegnato alle autorità competenti, parimenti alla Delegazione dei Dieci, che a sua volta deliberava una conclusione, evidenziando in maniera puntuale i motivi per cui veniva adottata la misura contro o a favore degli indagati, in modo collegiale e rendendo noto il numero dei voti a favore e il numero dei voti contrari.

Ad oggi nel caso dello scioglimento della commissione VI, non è mai stato reso noto alcun rapporto da parte del comitato di controllo e non si intravede, nelle enunciazioni rese pubbliche dal Presidente Gianluca Busato, alcuna parvenza di collegialità.

Nella Repubblica Serenissima le decisioni dell'organo competente, e nel nostro caso di riferimento della Delegazione dei Dieci, venivano prese in maniera da garantire trasparenza e giustizia, perché solo così si poteva garantire continuità alla Repubblica; le decisioni venivano proclamate dal Presidente pro tempore, ma prima venivano concertate con una votazione all'interno dei componenti del Governo, nel nostro caso della Delegazione dei Dieci; la proclamazione non poteva essere un contraddittorio all'esito della votazione collegiale perché questa era accompagnata da dettagliate motivazioni.

Ad oggi non v'è nessuna motivazione scritta e dettagliata che provi la inadeguatezza del Deputato Bottin.

**MOZIONE N. 6** Mozione sul ripristino della Commissione VI

**Ad oggi non sono ancora chiare le modalità e le cause che hanno comportato la chiusura della Commissione VI e la sospensione del deputato Bottin tanto che il tutto prende sempre più i connotati di una vendetta politica piuttosto che l'applicazione di un dubbio regolamento. Si chiede l'immediato ripristino della VI commissione ed il conseguente immediato reintegro del Parlamentare Bottin.**

#### **PUNTO 5**

I provvedimenti presi a carico dei parlamentari Camerin, Meneghetti e Piccoli si basano su indizi che non costituiscono una prova e non sono sufficienti per giustificare qualsiasi provvedimento a loro carico che sia privo di una preventiva diffida. Si è passati direttamente all'applicazione di una sanzione chiedendo in seguito una giustificazione, violando così una norma fondamentale dei diritti umani: *Ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.*

Non solo, ma le accuse loro rivolte riguardano l'ipotetica associazione al CLNV che fino a prova contraria non persegue scopi violenti.

La "dichiarazione di belligeranza" dal CLNV ostentata, nel diritto internazionale è un'azione messa in essere tra due o più Stati che abbiano la capacità di far seguire i fatti alle premesse. Nel caso specifico, un raggruppamento di qualche decina di simpatizzanti non costituiscono una forza tale da dare il significato letterale a tale dichiarazione che deve intendersi come condizione di conflittualità, di litigiosità così come descritta in <http://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=belligeranza>

D'altronde non si vede perché il nemico, lo Stato italiano, non abbia ancora preso provvedimenti nei confronti del CLNV il quale fin che si limita a presentare ricorsi alle sedi ONU, certamente mette in atto legittime azioni di conflittualità e di litigiosità ma non di belligeranza come la dichiarazione

suntuosamente da ad intendere a chi, pretestuosamente e per abietta convenienza politica, ne sfrutta il significato letterale.

In conseguenza di ciò riteniamo che il comportamento delle istituzioni della Repubblica Veneta, nel caso, abbia violato gravemente il Patto internazionale sui Diritti civili e politici ratificato da tutti gli Stati componenti la Comunità internazionale.

Non solo, ravvediamo in questo comportamento anche la violazione dei seguenti principi del PATTO INTERNAZIONALE RELATIVO AI DIRITTI CIVILI E POLITICI presentato in NEW YORK, 16-19 DICEMBRE 1966

Parte seconda

Articolo 2.1 *Ciascun degli Stati parti del presente patto si impegna a rispettare ed a garantire a tutti gli individui che si trovino sul suo territorio e siano sottoposti alla sua giurisdizione i diritti riconosciuti nel presente Patto, senza distinzione alcuna, sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione .....*

Articolo 14.1 *Tutti sono uguali dinanzi ai tribunali o alle Corti di Giustizia. Ogni individuo ha diritto ad un'equa e pubblica udienza dinanzi a un Tribunale competente, indipendente e imparziale .....*

Articolo 14.2 *Ogni individuo accusato di un reato ha diritto di essere presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente.*

Articolo 19.2 *Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere, diffondere informazione e idee di ogni genere, senza riguardo a frontiere, oralmente, per iscritto, attraverso la stampa, in forma artistica o attraverso qualsiasi altro mezzo di sua scelta.*

Articolo 22.1 *Ogni individuo ha diritto alla libertà di associazione, che include il diritto di costituire dei sindacati o di aderirvi per la tutela dei propri interessi.*

Pertanto si chiede al Presidente Busato di chiarire in aula i motivi per i quali, da Presidente del Comitato esecutivo della Delegazione dei 10, abbia firmato i provvedimenti di sospensione a carico dei Parlamentari Camerin, Meneghetti e Piccoli, presunti innocenti; se le Istituzioni della Repubblica Veneta siano orientate a non seguire quanto indicato dai basilari trattati internazionali, nel caso i Diritti dell'Uomo, disconoscendo la maggior parte delle libertà riconosciute dalla comunità internazionale con la sottoscrizione dei Patti Internazionali, tradendo così l'originaria attitudine delle Istituzioni Venete di essere paladine della libertà e del diritto.

**MOZIONE N. 7** Mozione sul reintegro dei Parlamentari Camerin, Meneghetti e Piccoli sospesi "sine die" dalle loro funzioni

**I Parlamentari Camerin, Meneghetti e Piccoli, sospesi sine die dalle loro funzioni e vittime di un infelice provvedimento sanzionatorio che viola gli artt. 2.1, 14.1, 14.2, 19.2 e 22.1 dei diritti civili e politici generalmente riconosciuti dalla Comunità internazionale degli Stati sotto il nome di Patto Internazionale relativo ai Diritti civili e politici, parte seconda, presentato a New York il 16-19 dicembre 1966, provvedimento che ha portato la Repubblica Veneta al suo più basso livello di democrazia della sua millenaria storia, sono immediatamente reintegrati nelle loro funzioni parlamentari da questo stesso Parlamento sovrano.**